

*Decisione della divisione di annullamento:* accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009, perché la parola «DAISY» non è descrittiva di una caratteristica essenziale del prodotto;

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009, perché il termine «DAISY» è dotato di carattere distintivo con riferimento a prodotti dolciari.

**Ricorso proposto il 24 luglio 2013 — Perfetti Van Melle/UAMI (DAISY)**

(Causa T-381/13)

(2013/C 274/33)

*Lingua in cui è redatto il ricorso:* l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Italia) (rappresentante: P. Testa, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso del 10 aprile 2013 nel procedimento R 427/2012-1, nella parte in cui respinge la domanda di registrazione del marchio «DAISY» per i seguenti prodotti: confetteria, pasticceria, caramelle, caramelle morbide, caramelle gommo-se, chewing-gum, gelatine (confetteria), liquirizia, lecca-lecca, toffee, pasticche, zucchero, cioccolato, cacao;

— condannare l'UAMI alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* Marchio comunitario denominativo «DAISY» per prodotti della classe 30 — Domanda di marchio comunitario n. 10 267 037

*Decisione dell'esaminatore:* La domanda è respinta

*Decisione della commissione di ricorso:* Il ricorso è respinto

*Motivi dedotti:*

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009, perché la parola «DAISY» non ha carattere descrittivo;

**Ricorso proposto il 24 luglio 2013 — Perfetti Van Melle/UAMI (MARGARITAS)**

(Causa T-382/13)

(2013/C 274/34)

*Lingua in cui è redatto il ricorso:* l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Italia) (rappresentante: P. Testa, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso del 10 aprile 2013 nel procedimento R 430/2012-1, nella parte in cui respinge la domanda di registrazione del marchio «MARGARITAS» per i seguenti prodotti: confetteria, pasticceria, caramelle, caramelle morbide, caramelle gommo-se, caramello, chewing-gum, gelatine (confetteria), liquirizia, lecca-lecca, toffee, pasticche, zucchero, cioccolato, cacao;

— condannare l'UAMI alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* Marchio comunitario denominativo «MARGARITAS» per prodotti della classe 30 — Domanda di marchio comunitario n. 10 261 105

*Decisione dell'esaminatore:* La domanda è respinta

*Decisione della commissione di ricorso:* Il ricorso è respinto

*Motivi dedotti:*

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009, perché la parola «MARGARITA» non ha carattere descrittivo;

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009, perché la parola «DAISY» non è descrittiva di una caratteristica essenziale del prodotto;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009, perché il termine «MARGARITAS» è dotato di carattere distintivo con riferimento a prodotti dolciari

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* Indicazione Geografica Protetta recante elementi denominativi «Café de Colombia»

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:*

— Violazione dell'articolo 14 del regolamento n. 510/2006

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l'articolo 13 del regolamento n. 510/2006

— Violazione di forma per difetto di motivazione

**Ricorso proposto il 26 luglio 2013 — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/UAMI — Hautrive (COLOMBIANO HOUSE)**

**(Causa T-387/13)**

(2013/C 274/35)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso:* lo spagnolo

**Parti**

*Ricorrente:* Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Bogotá, Colombia) (rappresentanti: avv.ti A. Pomares Caballero e M. Pomares Caballero)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Nadine Helene Jeanne Hautrive (Chatou, Francia)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 maggio 2013, nel procedimento R 757/2012-5, in quanto, nel presente procedimento, ricorrono le condizioni di applicazione del motivo relativo al diniego di registrazione ex articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009;
- altrimenti, annullare la decisione impugnata;
- in ogni caso, condannare l'UAMI alla proprie spese e a quelle della ricorrente.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* Nadine Helene Jeanne Hautrive

*Marchio comunitario di cui trattasi:* Marchio figurativo recante elementi denominativi «COLOMBIANO HOUSE» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 25 e 43 — Domanda di marchio comunitario n. 9 225 798

**Ricorso proposto il 1° agosto 2013 — SolarWorld e Solsonica/Commissione**

**(Causa T-393/13)**

(2013/C 274/36)

*Lingua processuale:* l'inglese

**Parti**

*Ricorrenti:* SolarWorld AG (Bonn, Germania) e Solsonica SpA (Cittaducale, Italia) (rappresentanti: L. Ruessmann, lawyer e J. Beck, solicitor)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
- annullare l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 513/2013<sup>(1)</sup>, nella parte in cui posticipa al 6 agosto 2013 l'applicazione del dazio antidumping provvisorio pieno alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino, celle e wafer originari o provenienti dalla Cina;